

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Isernia

Corso Risorgimento n° 183 - 86170 ISERNIA - Tel./fax 0865 415250

e-mail: ordingisernia@gmail.com - PEC: ordine.isernia@ingpec.eu

REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE

Approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta n. 37 del 26.03.2019

ARTICOLO 1

Il pagamento della quota associativa annuale, di seguito indicata con il termine "quota", nella misura stabilita dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera, costituisce obbligo per l'iscritto all'Albo, ai sensi del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537.

ARTICOLO 2

La quota, che non è assolutamente frazionabile, decorre dal 01 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3

1. Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine; lo stesso, al contrario, dà luogo a giudizio disciplinare, a norma dell'art. 50 del R.D. 2537/1925.
2. Qualora venga meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Ordine, l'iscritto dovrà presentare apposita domanda di cancellazione, in bollo vigente, indirizzata all'Ordine medesimo, cui dovrà essere allegata prova della regolarità dello stato dei pagamenti.
3. Le richieste di cancellazione, riferite all'anno in corso, pervenute entro il 31 dicembre non determinano il pagamento della quota annuale riferita all'anno solare successivo.
4. La cancellazione decorrerà dalla delibera del Consiglio, fermo restando l'obbligo per l'iscritto di versare la quota, riferita all'anno in corso alla richiesta di cancellazione, se non sussistono le condizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
5. In caso di trasferimento ad altro Ordine, il nulla osta verrà rilasciato solo dopo aver verificato la regolarità dello stato dei pagamenti; qualora dovessero risultare delle irregolarità, il nulla osta verrà rilasciato dopo aver provveduto alla regolarizzazione della propria posizione debitoria.

ARTICOLO 4

1. A partire dall'anno solare 2019, il pagamento della quota annuale avverrà tramite il sistema di pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione **pagoPA**, realizzato dall'**Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)** in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012, come convertito in legge.
2. La Banca Popolare di Sondrio, partner tecnologico dell'Ordine provinciale di Isernia, produrrà gli avvisi di pagamento che saranno recapitati agli iscritti a mezzo posta ordinaria, oppure tramite mail (ordinaria o P.E.C.). Le modalità di pagamento saranno illustrate nei medesimi avvisi.

ARTICOLO 5

1. Indipendentemente dalla causa, l'iscritto non potrà ritenere questo Ordine responsabile della mancata notifica dell'avviso di pagamento della quota annuale. Pertanto, la mancata notifica dell'avviso di pagamento non può costituire per l'iscritto giustificato motivo di mancato o ritardato pagamento della quota, che dovrà essere corrisposta nei termini stabiliti dai successivi articoli e con le modalità previste dall'avviso di pagamento.

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Isernia

Corso Risorgimento n° 183 - 86170 ISERNIA - Tel./fax 0865 415250

e-mail: ordingisernia@gmail.com - PEC: ordine.isernia@ingpec.eu

2. I costi per l'invio di eventuali solleciti in caso di ritardato pagamento, saranno addebitati all'iscritto inadempiente, così come i maggiori costi sostenuti per recapitare l'avviso all'iscritto che non abbia indicato sull'albo indirizzi validi e aggiornati.
3. In caso di mancata ricezione è obbligo dell'iscritto fare richiesta di copia dell'avviso di pagamento alla Segreteria tramite posta certificata indirizzata a: ordine.isernia@ingpec.eu.

ARTICOLO 6

1. La quota annuale dovrà essere versata entro il 30 aprile di ciascun anno.
2. Le eventuali variazioni delle scadenze di pagamento della quota annuale, dell'importo e delle modalità di versamento, saranno stabilite dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera e comunicate agli iscritti dal Consigliere Tesoriere.

ARTICOLO 7

Il pagamento della quota effettuato dopo la data fissata ai sensi dell'art. 6, ed entro i 30 giorni successivi, comporterà la maggiorazione del 10% della quota d'iscrizione, per spese di segreteria.

ARTICOLO 8

Il pagamento della quota effettuato dopo la data fissata ai sensi dell'art. 6, oltre i 30 giorni dal termine di cui all'art. 6, comporterà la maggiorazione del 25% della quota d'iscrizione, per spese di segreteria.

ARTICOLO 9

La Segreteria, dopo aver verificato lo stato dei pagamenti delle quote, anche pregresse all'adozione del presente regolamento, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di giugno dell'anno di riferimento, se non diversamente stabilito da apposita delibera, invierà immediatamente agli inadempienti, a mezzo P.E.C., un sollecito di pagamento, col quale notificherà ogni conseguenza cui l'iscritto sarà soggetto, nel rispetto del presente regolamento. In caso di indisponibilità dell'indirizzo P.E.C., l'invio avverrà a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento presso il domicilio risultante all'Albo dell'Ordine.

ARTICOLO 10

La nota di sollecito, espressamente prevista dall'articolo 9, costituisce a tutti gli effetti di legge messa in mora ed avviso prodromico al deferimento al Consiglio di Disciplina Territoriale per l'avvio del procedimento disciplinare, prescritto dal successivo art. 11, con eventuale aggravio di spese e costi a carico dell'iscritto, come i maggiori costi sostenuti per il recapito dell'avviso all'iscritto che non abbia comunicato all'Ordine indirizzi P.E.C. e di domicilio validi ed aggiornati.

ARTICOLO 11

1. Il mancato pagamento della quota associativa, comprensiva degli eventuali aggravii e maggiorazioni, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di settembre dell'anno di riferimento, comporterà l'avvio automatico del procedimento disciplinare con conseguente trasmissione degli atti al Consiglio Territoriale di Disciplina.
2. Entro il giorno lavorativo successivo alla data di cui al comma 1 del presente articolo, la Segreteria dovrà redigere l'elenco completo degli iscritti morosi, che renderà disponibile al Consiglio dell'Ordine.
3. Il Consiglio dell'Ordine, nella prima seduta utile e legalmente costituita dopo il termine fissato dal precedente comma 2, secondo le modalità previste dal R.D. 2537/1925, dovrà deliberare il deferimento al Consiglio di Disciplina Territoriale e trasmettere gli atti al medesimo Consiglio.

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Isernia

Corso Risorgimento n° 183 - 86170 ISERNIA - Tel./fax 0865 415250

e-mail: ordingisernia@gmail.com - PEC: ordine.isernia@ingpec.eu

4. Il Consiglio dell'Ordine non potrà addurre motivazioni per ritardare il deferimento al Consiglio di Disciplina Territoriale, fatta eccezione per importanti ragioni eccezionali ed inderogabili, che dovranno essere espressamente indicate nel verbale.
5. In qualsiasi momento successivo al deferimento al Consiglio di Disciplina Territoriale, il Consiglio dell'Ordine ha la facoltà di procedere alla riscossione coattiva a mezzo ruolo.

ARTICOLO 12

L'iscritto che provvede al pagamento della quota entro il termine di cui all'art. 11 comma 1, onde evitare il deferimento al Consiglio di Disciplina Territoriale per l'avvio del procedimento disciplinare, dovrà trasmettere alla Segreteria dell'Ordine la prova dell'avvenuto versamento della quota annuale.

ARTICOLO 13

Agli iscritti che non sono in regola con il pagamento della quota dal giorno di cui all'art. 11 comma 1 dell'anno di riferimento e fino al saldo della stessa, verranno sospesi tutti i servizi dell'Ordine (vidimazione parcelle, inserimento nelle terne di competenza dell'Ordine, validazione dei crediti formativi, ecc.).

ARTICOLO 14

1. Il Consiglio di Disciplina Territoriale, a seguito della segnalazione ricevuta da parte del Consiglio dell'Ordine, avvierà procedimento disciplinare a carico dell'iscritto moroso e ne comunicherà l'esito al Consiglio dell'Ordine.
2. Il Consiglio dell'Ordine prende atto del provvedimento disciplinare determinato dal Consiglio Territoriale di Disciplina.
3. In caso di sospensione, la reintegrazione dell'iscritto avverrà dopo esplicita richiesta dello stesso al Consiglio dell'Ordine con nota protocollata in Segreteria, cui dovrà essere allegata prova dell'avvenuto versamento della quota, il cui mancato pagamento ha determinato la sospensione, nonché delle ulteriori quote, maggiorazioni e spese maturate fino alla data della richiesta, come descritto all'art. 5 comma 2 e all'art. 10 del presente Regolamento. Il Consiglio dell'Ordine trasmette la richiesta di reintegrazione al Consiglio di Disciplina Territoriale.
4. La sospensione per morosità viene revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio di disciplina.
5. Il Consiglio dell'Ordine prende atto della revoca del provvedimento disciplinare determinato dal Consiglio Territoriale di Disciplina.

ARTICOLO 15

Il Consiglio dell'Ordine, a seguito dell'adozione del presente regolamento, avvierà i procedimenti di cui agli artt. 9, 10 e 11 nei confronti degli iscritti attualmente debitori.